



ARCA CAPITANATA
AGENZIA REGIONALE per la CASA e l'ABITARE

Regolamento in materia di segnalazioni di condotte illecite nell'ambito del rapporto di lavoro (*Whistleblowing*)

All. A

Approvato con Provvedimento Amministratore Unico n. 94 del 10/07/2018

INDICE

SEZ. I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 - Definizioni

SEZ. II - SOGGETTI E OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Art. 3 - Soggetti del sistema delle segnalazioni

Art. 4 - Oggetto delle segnalazioni

SEZ. III - GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE. IL *WHISTLEBLOWING*

Art. 5 - Contenuto delle segnalazioni

Art. 6 - Procedura di gestione delle segnalazioni

Art. 7 - Verifica della fondatezza delle segnalazioni

Art. 8 - Segnalazioni anonime

SEZ. IV - FORME DI TUTELA E RESPONSABILITA' DELL'AUTORE DELLA SEGNALAZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE

Art. 9 - Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante

Art. 10 - Divieto di discriminazione nei confronti dell'autore della segnalazione

Art. 11 - Limiti della tutela

Art. 12 - Responsabilità del segnalante

SEZ. V -DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Aggiornamento del regolamento

Art. 14 - Norma finale

SEZ. I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità e oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti e di ogni condotta riconducibile a forme di “cattiva amministrazione” nell’ambito dell’ARCA Capitanata (da ora in poi Agenzia) nel rispetto della normativa vigente e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC).

L’Ente tutela il proprio personale dipendente, nonché i lavoratori e i collaboratori/dipendenti delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Agenzia (da ora in poi dipendenti) che, nell’interesse dell’integrità della stessa, segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Oggetto del presente regolamento è la definizione della procedura di gestione delle segnalazioni di condotte illecite con particolare riferimento:

- all’oggetto;
- ai contenuti;
- alle modalità di trasmissione;
- alle forme di tutela.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- **Autore delle segnalazioni/segnalante (*whistleblower*)**: il soggetto che, individuato un illecito o un’irregolarità nell’ambito del proprio rapporto di lavoro, effettua la segnalazione al RPCT.
- **Whistleblowing**: misura generale e obbligatoria di prevenzione della corruzione, rappresentata dalle attività di regolamentazione delle procedure atte a proteggere e tutelare la riservatezza del segnalante ed incentivare la segnalazione degli illeciti.
- **Segnalazione**: comunicazione del segnalante effettuata al RPCT, avente ad oggetto comportamenti illeciti di cui si è venuti a conoscenza sul luogo di lavoro commessi da dipendenti o rappresentanti dell’organizzazione, che possano recare un danno all’Ente.
- **Segnalato/incolpato**: chiunque sia il soggetto cui il segnalante attribuisce la commissione del fatto illecito/irregolarità rappresentato nella segnalazione.
- **Destinatario della segnalazione (RPCT)**: soggetto avente il compito di ricevere, analizzare, verificare le segnalazioni.
- **Procedura per la segnalazione**: sistema informatico attraverso il quale il segnalante riferisce al RPCT la condotta illecita, di cui è venuto a conoscenza, idoneo a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante attraverso sistemi di crittografia.
- **Crittografia**: tecnica di rappresentazione di un’informazione/dato che, tramite l’utilizzo di un algoritmo matematico agisce su una sequenza di caratteri, può essere recepita e decifrata solo dal destinatario.

SEZ. II

SOGGETTI E OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Art. 3

Soggetti del sistema delle segnalazioni

I soggetti del sistema delle segnalazioni di condotte illecite sono gli autori delle stesse (*whistleblower*) e il RPCT (destinatario).

Possono effettuare la segnalazione:

- i dipendenti dell’Agenzia;

- i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
- i collaboratori e i dipendenti di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Agenzia.

Il destinatario delle segnalazioni è il RPCT che riceve la segnalazione e provvede all’istruttoria nei modi e nelle forme previste dal presente regolamento nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

Oggetto delle segnalazioni

Oggetto delle segnalazioni sono le condotte illecite (attive od omissive) che integrano reati o irregolarità (consumati o tentati) a danno dell’interesse pubblico di cui il segnalante sia venuto a conoscenza (direttamente o indirettamente) in ragione del suo rapporto di lavoro.

Costituiscono oggetto delle segnalazioni non solo fatti che integrano fattispecie di rilievo penale, ma ogni situazione in cui, viene in evidenza un “malfunzionamento” dell’Ente. In particolare, la segnalazione può riguardare condotte riconducibili ad ipotesi di:

- corruzione
- istigazione alla corruzione
- abuso
- furto
- illecito
- *mobbing*
- assenteismo
- comportamenti violenti o molesti
- violazione del Codice di Comportamento dei dipendenti o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare.

La segnalazione può riguardare, inoltre, atti/fatti suscettibili di arrecare un pregiudizio:

- all’immagine dell’Ente;
- agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l’Agenzia;
- al patrimonio dell’amministrazione;
- alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini.

SEZ. III

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE. IL *WHISTLEBLOWING*

Art. 5

Contenuto delle segnalazioni

L’autore della segnalazione deve fornire tutti gli elementi utili, dettagliati e circostanziati al fine di consentire al RPCT (ed eventualmente agli uffici competenti) di procedere alle verifiche ed agli accertamenti diretti a riscontrare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

L’apprezzamento dell’antigiuridicità del comportamento del presunto trasgressore da parte del segnalante presuppone la conoscenza puntuale di fatti e circostanze, nonché la non regolarità, correttezza e/o conformità della condotta segnalata in ordine a norme da rispettare.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti a tutela del denunciato.

Le segnalazioni non devono riguardare rimostranze di carattere personale o rivendicazione/istanze che rientrano nella disciplina del lavoro.

Art. 6

Procedura di gestione delle segnalazioni

L'Agenzia garantisce l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante mediante il ricorso al metodo crittografico attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica ai sensi della normativa vigente.

Il RPCT ha l'obbligo di fornire informazioni sulle modalità di attuazione della procedura di gestione delle segnalazioni, adottata dall'Ente.

La segnalazione è visualizzata dal RPCT senza l'indicazione del nominativo del segnalante e viene processata in forma riservata.

Il RPCT ha la facoltà di visualizzare l'identità del segnalante quando, ai sensi della normativa vigente, ha necessità di conoscerne l'identità, da mantenere in ogni caso riservata.

Il RPCT prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria, acquisendo eventualmente ulteriori informazioni/dati utili dal segnalante e/o da eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.

Il RPCT, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti:

- dirigente del settore cui è ascrivibile il fatto
- U.P.D.
- Autorità giudiziaria
- Corte dei conti
- ANAC

La valutazione del RPCT dovrà concludersi entro 30 gg dalla ricezione della segnalazione e limitatamente alla verifica di elementi non manifestamente pretestuosi e marcatamente non veritieri. L'attività di istruttoria e di approfondimento svolta dal RPCT è effettuata garantendo rigorosamente la riservatezza dell'identità del segnalante.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'Ente, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

I soggetti interni all'Agenzia, coinvolti nel procedimento, informano il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione (compresi gli allegati e messaggi ad essa connessi) sono conservati a norma di legge in forma criptata e visibili solo dall'autore della segnalazione e dal RPCT (possessori di chiavi di decifrazione necessarie).

Art. 7

Verifica della fondatezza delle segnalazioni

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT che, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettua ogni attività ritenuta opportuna, compresa l'audizione di soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Art. 8

Segnalazioni anonime

Le segnalazioni prive dell'indicazione del mittente o di elementi che consentono di identificare il loro autore, trasmesse all'Agenzia a mezzo posta/fax/posta elettronica, costituiscono oggetto di trattazione da parte del RPCT qualora il contenuto risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato da consentire l'avvio di un'indagine interna e procedere come previsto dagli articoli precedenti con le limitazioni derivanti dall'impossibilità assoluta di conoscere/rilevare l'identità del segnalante.

Nel caso in cui il contenuto delle segnalazioni anonime risulti palesemente infondato o eccessivamente vago o generico, il RPCT procede all'archiviazione previo parere del dirigente di riferimento.

Le segnalazioni anonime pervenute al RPCT sono conservate e raccolte a cura dello stesso.

SEZ. IV

FORME DI TUTELA E RESPONSABILITA' DELL'AUTORE DELLA SEGNALAZIONE DELLE CONDOTTE ILLECITE

Art. 9

Obblighi di riservatezza sull'identità del segnalante

L'Agenzia garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione mediante l'utilizzo di strumenti informatici e promuove il ricorso a strumenti crittografici nel rispetto della normativa, dei PNA e delle linee guida dell'ANAC vigenti.

L'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata.

In particolare:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del codice di procedura penale, ossia fino alla chiusura delle indagini;
- nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, quando la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 smi.

Art. 10

Divieto di discriminazione nei confronti dell'autore della segnalazione

Il dipendente dell'Agenzia (autore della segnalazione) in relazione alla segnalazione effettuata non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del dipendente/segnalante è comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Agenzia.

L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina.

Il dipendente dell'Agenzia ha la facoltà di rivolgersi direttamente al Comitato Unico di Garanzia (CUG) che provvederà a darne tempestiva comunicazione al RPCT.

L'Ente ha l'obbligo di dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Ente sono nulli e il dipendente licenziato (a motivo della segnalazione) è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

La tutela del dipendente/segnalante è circoscritta ai rapporti di lavoro interni all'Ente.

Art. 11

Limiti della tutela

Le tutele a favore del segnalante non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale dello stesso per i reati di calunnia o diffamazione o

comunque per reati commessi con la denuncia di cui all'art. 1, co. 1, l. n. 179/2017 ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.

Art. 12

Responsabilità del segnalante

Il segnalante è responsabile, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria e di eventuali segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate allo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti e in ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto del *Whistleblowing*.

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente regolamento, inoltre, configurano una responsabilità disciplinare del dipendente dell'Agenzia.

SEZ. V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13

Aggiornamento del regolamento

Con provvedimento dell'Ente, il presente regolamento può essere modificato ed integrato per sopravvenute esigenze normative.

Art. 14

Norma finale

Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente, al PTPC, nonché agli altri documenti disciplinari, programmatici e istituzionali dell'Agenzia.